
ATTI DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE

Relazione del Vicario giudiziale del TERL alla Conferenza Episcopale Lombarda

(19 gennaio 2017)

Si presentano alcuni aspetti della relazione del Vicario giudiziale ai Vescovi lombardi per l'attività relativa all'anno 2016, che si pensa possano rivestire un interesse più generale, soprattutto per i sacerdoti e i laici impegnati nell'attività pastorale in ambito familiare.

I. L'anno trascorso è stato piuttosto impegnativo, avendo dovuto affrontare la recezione delle riforme processuali entrate in vigore l'8 dicembre 2015. Il tribunale Lombardo ha cercato di farlo nel migliore dei modi e in questo ha sentito molto l'appoggio e la fiducia dei Vescovi lombardi. La soluzione da loro adottata nel gennaio scorso è stata ritenuta perfettamente corrispondente alla normativa canonica, anche rinnovata, dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che è l'ufficio della Santa Sede istituzionalmente deputato a vigilare sull'attività dei tribunali ecclesiastici.

Ciò ha consentito al tribunale di poter infondere sicurezza e fiducia a tutti gli operatori interni (giudici, difensori del vincolo, personale di cancelleria, patroni stabili) ed esterni (avvocati e periti); ma soprattutto di non interrompere in alcun modo la continuità di servizio a favore dei fedeli, sia istruendo sia decidendo le cause.

Non in tutto il resto della Nazione è stato così e in alcune zone si sono create situazioni ibride (per esempio due tribunali competenti per la stessa materia nello stesso territorio) oppure non ancora del tutto stabili.

In ogni modo il tribunale Lombardo ha lavorato per assicurare la cordiale accoglienza della riforma del processo matrimoniale, cosa che si è concretizzata (anche con revisione della rispettiva modulistica) soprattutto:

- recependo le diverse variazioni nella fase iniziale della causa, dove la competenza del Vicario giudiziale è stata incrementata, ad esempio nell'ammissione del libello e nella scelta della forma processuale;
- così anche in quella finale, soprattutto con l'introduzione della dichiarazione

- della esecutività delle decisioni di primo grado non impugnate, cosa che comporta grande attenzione nel computo dei termini;
- ricevendo dai tribunali Piemontese e Triveneto le cause appellate dalle parti e procedendo alla valutazione dell'eventuale natura dilatoria dell'appello contro precedenti sentenze affermative, come da nuovo can. 1680 § 2;
 - valutando la procedibilità dei richiesti processi brevi e preparando per i Vescovi competenti quelli ammessi (argomento cui accennerò più avanti).

Va aggiunto che l'applicazione di queste novità ha suscitato nella prassi dei tribunali (e nella dottrina che ha cominciato a formarsi in merito) molti interrogativi. È una cosa del tutto logica e naturale, se si considera che la riforma processuale di papa Francesco introduce da un lato diverse varianti nel processo canonico matrimoniale; dall'altro che è contenuta in una ventina di canoni (per la scelta di metodologia normativa adottata) che non hanno potuto prevedere e regolamentare tutte le situazioni che possono presentarsi nel cosiddetto diritto vivente. Per questo è necessario attendere che la giurisprudenza (soprattutto dei tribunali apostolici) e la dottrina (studiosi, Università, riviste scientifiche) maturino soluzioni condivise e proponibili a tutti.

In questo lavoro, pur consapevole della sua natura di tribunale locale, anche il tribunale Lombardo cerca di dare il suo contributo con le sue decisioni e con lo scambio di esperienze con colleghi di altre regioni.

II. Si passa alla presentazione dei dati relativi all'attività del tribunale, cominciando con quelli concernenti il numero delle cause.

1. Il primo dato da considerare è quello delle *cause pendenti*, confrontando il dato di inizio 2016 con quello dell'inizio del 2017.

Cause pendenti al 1° gennaio 2016

Prima istanza: 189 cause, delle quali:

- 2 cause iniziate nell'anno 2013
- 44 cause iniziate nell'anno 2014
- 143 cause iniziate nell'anno 2015

Seconda istanza: 84 cause, delle quali:

- 1 causa iniziata nell'anno 2013
- 22 cause iniziate nell'anno 2014
- 61 cause iniziate nell'anno 2015

Cause pendenti al 1° gennaio 2017

Prima istanza: 224 cause, delle quali:

2 cause iniziate nell'anno 2014

39 cause iniziate nell'anno 2015

183 cause iniziate nell'anno 2016

Seconda istanza: 22 cause, delle quali:

1 causa iniziata nell'anno 2013

6 cause iniziate nell'anno 2015

15 cause iniziate nell'anno 2016

Prospetto comparativo: cause pendenti nel decennio 2008-2017

anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1^ istanza	261	282	305	281	252	226	225	205	189	224
2^ istanza	182	170	173	165	147	118	92	143	84	22
	443	452	478	446	399	344	317	348	273	246

Come si può notare vi sono meno cause pendenti a inizio 2017 rispetto a quelle pendenti a inizio 2016, cosa che rappresenta un dato positivo. Tuttavia non posso non segnalare che vi sono 35 cause di primo grado pendenti in più rispetto allo scorso anno: a inizio 2016 ce n'erano 189, a inizio 2017 ve ne sono 224. Credo che le motivazioni di tale dato siano le seguenti:

a) il fatto che nel corso del 2016 sono state introdotte 40 cause di primo grado in più rispetto al 2015: 197 nel 2016 contro 157 del 2015. Le cause di primo grado hanno una durata maggiore rispetto a quelle di secondo grado, perché per così dire partono da zero, richiedendo una istruttoria completa e talvolta complessa.

In ogni modo, come risulta dalla tabella riportata più sotto, il numero delle cause di primo grado decise in meno rispetto all'anno precedente è stato solo di 11: 173 decise nel 2015 e 162 decise nel 2016.

b) in secondo luogo abbiamo risentito del venire meno di alcuni istruttori: ha ridotto la sua attività mons. Bernardelli, divenuto parroco, anche se ha tenuto generosamente alcune istruttorie; ha cessato la sua attività di istruttore Sua Eccellenza mons. Migliavacca; ma soprattutto vi è stata l'improvvisa morte (il 7 luglio 2016) di don Renato Coronelli, anche se devo dare atto alla generosità di don Diego Pirovano nel rendersi disponibile a completare la quasi totalità delle istruttorie di don Renato, mettendo a disposizione del tribunale tre mezze giornate di lavoro, che confermerà anche ultimate le cause di don

Renato. Don Diego infatti dalla seconda metà del 2015 aveva cessato di svolgere attività istruttoria dovendo dedicarsi all'avvio dell'*Ufficio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati* istituito nella Diocesi di Milano.

Da ottobre 2016 ha perfezionato il suo tirocinio presso il tribunale Lombardo la dott.ssa Zuzana Dufincova, dottore in diritto canonico, nonché già patrono stabile e cancelliere nel tribunale della diocesi di Kosice (Repubblica Slovacca). Trasferitasi in Italia, è stata inserita in tribunale come Uditore ai sensi del can. 1428 e gli effetti della sua presenza nello svolgimento delle istruttorie dovrebbero sentirsi con l'anno 2017.

c) un terzo dato che ha influito sul minor numero di cause di primo grado decise è il fatto che alcuni dei giudici – molto assorbiti da diversi impegni ministeriali di altra natura – non riescono a accettare più di un certo numero di cause in decisione per ogni mese. Nella costruzione dei calendari di decisione cause, quindi, bisogna tener conto di tali loro esigenze (che non sono poi altro che quelle delle rispettive Diocesi di appartenenza).

Va peraltro notato che alcuni giudici, per quanto inseriti ancora nell'elenco, di fatto non lavorano quasi più *ratione aetatis* o anche *ratione valetudinis*.

2. Quanto alle **cause introdotte**, lo scorso anno avevo ipotizzato (ma con ampie riserve) che potessimo avere circa 180 cause in meno. In realtà tale previsione si è rivelata errata per eccesso perché le cause in meno sono state 135, come si può notare dal seguente prospetto analitico e comparativo circa le

Cause introdotte nell'anno 2016

Prima istanza: 197 cause.

Diocesi di provenienza:

Milano	99	Lodi	4
Bergamo	17	Mantova	16
Brescia	16	Pavia	5
Como	16	Vigevano	8
Cremona	15	Crema	1

Seconda istanza: 21 cause:

11 Tribunale Piemontese (4 affermative + 7 negative)

10 Tribunale Triveneto (1 affermativa + 9 negative)

Prospetto comparativo: cause introdotte nel decennio 2007-2016

anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1^ istanza	191	199	209	185	174	153	161	149	157	197
2^ istanza	331	360	331	281	283	247	201	251	196	21
	522	559	540	466	457	400	362	400	353	218

Come già accennato, le cause di primo grado sono state 40 in più mentre quelle giunte in secondo grado sono state soltanto 21. Infatti, per le riforme intervenute nel 2015, il secondo grado di giudizio avviene ora solo se una parte appella. Può essere interessante notare che delle 21 cause giunte in secondo grado, 16 erano state decise negativamente dal tribunale di primo grado: sarebbero quindi giunte comunque al nostro tribunale, ossia anche e nello stesso modo (ossia per formale appello, non *ex officio*) con la disciplina precedente. Quelle affermative appellate dalla parte (pubblica o privata) sono state invece soltanto cinque. Lo scorso anno avevo ipotizzato che il venire meno della necessità del controllo automatico in secondo grado potesse far crescere il numero delle sentenze affermative appellate: sia per la responsabilizzazione maggiore del difensore del vincolo, sia per l'iniziativa della parte convinta della validità del suo Matrimonio. Stando al dato numerico, pare sia stata pure questa una previsione sbagliata, ma è solo su tempi più lunghi che si potrà fare una valutazione più accurata e dare una interpretazione meno aleatoria di tale dato.

3. Quanto alle *cause decise*, possiamo considerare anzitutto il dato numerico relativo alle

Cause terminate durante l'anno 2016

Prima istanza: 162 cause
 Seconda istanza: 83 cause

Prospetto comparativo: cause terminate nel decennio 2007-2016

anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1^ istanza	182	178	186	209	203	179	162	169	173	162
2^ istanza	363	372	328	289	301	276	227	200	255	83
	545	550	514	498	504	455	389	369	428	245

In primo grado si sono decise 11 cause in meno rispetto all'anno precedente e si sono già più sopra (trattando delle cause pendenti) ipotizzate delle possibili ragioni.

Quanto alle cause in seconda istanza, le 83 decise sono cause che erano già ammesse al secondo grado di giudizio secondo la disciplina previgente; oppure che sono giunte in seguito su appello formale di una delle parti, indipendentemente dalla conclusione affermativa o negativa della sentenza di primo grado. Viste comunque le sole 21 cause giunte è possibile ipotizzare che le cause in secondo grado di giudizio diverranno una parte alquanto esigua del lavoro del tribunale.

4. Circa come le cause sono state *decise nel merito*, si può esaminare il seguente schema appunto relativo a

Esito delle cause nel 2016

Prima istanza: 162 cause:

Affermative (dichiaranti la nullità del Matrimonio)	134 (di cui 1 processo breve)
Negative (riaffermanti la validità del Matrimonio)	24
Archivate per perenzione	2
Archiviata per decesso della parte attrice	1
Archiviata per decesso della parte convenuta	1

Seconda istanza: 83 cause:

35 decreti di conferma della sentenza di primo grado	(14 Tribunale Piemontese, 21 Tribunale Triveneto)
--	--

33 sentenze affermative

14 sentenze negative

1 causa archiviata per perenzione

Senza ripetere osservazioni svolte in altri anni, vorrei concentrarmi sul dato dell'unico processo breve che risulta deciso nel 2016. In realtà altri due sono terminati: uno è stato però deciso il 2 gennaio 2017 mentre l'altro è stato inviato al processo ordinario, sempre però nel 2017. Un quarto è stato nel frattempo istruito e si avvia alla decisione.

Trattandosi di una delle novità più radicali introdotte nel periodo intersinodale, credo giusto dare qualche informazione in più circa i *processi brevi* proposti al tribunale Lombardo.

Le domande di processo breve sono state 15, delle quali solo quattro sono state ammesse. Fra le non ammesse, alcune mancavano addirittura del cosiddetto *fumus boni iuris*, ossia la prova della non manifesta infondatezza della causa,

mentre per il processo breve si chiede l'evidenza del motivo di nullità, ossia la sua manifesta fondatezza. Sono due concetti molto distinti e che non possono essere confusi; peraltro, riscontrare l'evidenza del motivo di nullità all'inizio di una causa appare una ipotesi assai rara. Tale condizione – che sembra essere quella veramente qualificante il processo breve (cf il nuovo can. 1683, 2°) – è stata trascurata in diversi casi dai proponenti a favore dell'altra condizione (cf il nuovo can. 1683, 1°), ossia l'accordo delle parti.

Peraltro, in due dei processi brevi giunti alla decisione, si è potuto notare come l'evidenza del motivo di nullità addotto (o dei motivi addotti) nel corso di causa sia molto impallidita: in uno è stato deciso in modo affermativo un solo capo su tre; nell'altro la causa è andata al Vescovo dopo aver visto un supplemento istruttorio, ammesso anche se potrebbe essere considerato illogico nel processo breve, essendo l'implicita ammissione che la causa non risulta(va) chiara non solo all'inizio, ma persino a valle della istruttoria originariamente proposta. La causa è stata poi rimessa al processo ordinario.

Io ho cercato di essere molto prudente nell'ammissione e nella trattazione di tali processi, per evitare errori e per non sprecare con una prassi poco ponderata una possibilità nuova e tutta da sperimentare. Peraltro, come puntualmente non ha mancato di far notare la dottrina, l'ammissione superficiale al processo breve potrebbe risolversi persino in un danno per le parti: presentare infatti al Vescovo un processo breve con poco fondamento dovrebbe condurlo, come previsto al nuovo can. 1687 § 1, al rimandare la causa al processo ordinario, con un allungamento dei tempi e con una decisione che alla fin fine risulterebbe anche un po' imbarazzante per il Vescovo.

Faccio da ultimo presente che la non ammissione di una causa al processo breve non pregiudica la possibilità delle persone interessate a veder trattata la propria causa matrimoniale; anzi, alcuni processi ordinari svolti presso il TERL non sono stati di fatto più lunghi dei processi brevi esperiti, in particolare di quello che ha richiesto un supplemento di istruttoria.

5. Da ultimo devono essere considerati i

Motivi di nullità addotti

Nelle sentenze **di prima istanza** e nei decreti di conferma in seconda istanza:

	1 [^] istanza		2 [^] istanza
	affermative	negative	
Incapacità psichica	52	35	26
Simulazione totale	0	0	0
Esclusione della indissolubilità	48	25	28
Esclusione della prole	45	10	22
Esclusione della fedeltà	8	7	2
Esclusione del bene dei coniugi	0	3	2

Errore doloso	1	1	0
Costrizione e timore	0	3	2
Difetto di forma	0	1	0
Impotenza	1	0	0
Errore sulla qualità	0	1	0
Esclusione della dignità sacramentale	0	2	0

Nelle sentenze **di seconda istanza** dopo il processo ordinario:

	affermative	negative
Incapacità psichica	15	11
Simulazione totale	0	1
Esclusione della indissolubilità	5	8
Esclusione della prole	9	3
Esclusione della fedeltà	4	1
Esclusione del bene dei coniugi	1	2
Errore doloso	0	1
Costrizione e timore	1	0

Come anche in altri anni emerge che i motivi di nullità concernono oggi sostanzialmente difetti e vizi del consenso, in particolare la grave immaturità psichica e la non accettazione del modello ecclesiale del Matrimonio, soprattutto quanto alla sua indissolubilità e alla apertura alla prole.

III. Quanto alle *altre attività* del tribunale, tralasciando lo svolgimento di alcune cause penali, che non rientrano direttamente nella sua competenza, sono state svolte 52 *commissioni rogatorie* per conto di altri tribunali: sono state ascoltate giudizialmente 55 persone come parti o testimoni, disposta una perizia, notificati atti o messi gli atti di causa a disposizione di parti lontane dal tribunale nel quale si svolge la causa. La maggior parte degli incarichi veniva da altri tribunali italiani; non sono però mancate diverse richieste dalla Spagna e singole dal Perù, da New York, dalla Slovacchia e dall'Ecuador. Inoltre, però per la sola Diocesi di Milano, sono state istruite sei cause per lo *scioglimento del Matrimonio* non consumato, mentre nessuna domanda è stata presentata per lo scioglimento del Matrimonio *in favorem fidei*.

IV. Quanto alla attività dei *patroni stabili*, i due in servizio – l'avvocato Elena Lucia Bolchi e l'avvocato Donatella Saroglia – hanno svolto nell'anno ben **1012 colloqui** di consulenza, dei quali **162 iniziali di un nuovo caso**. Hanno quindi svolto circa 150 colloqui in più rispetto allo scorso anno: si tratta di un lavoro davvero ingente e mi dicono che si trovano in difficoltà a orientare i fedeli (anche coloro che non avrebbero difficoltà economiche, culturali o psi-

cologiche) al patrocinio di fiducia, date le insistenze di molti secondo i quali tutto dovrebbe avvenire gratuitamente.

Questa appare essere una pretesa poco realistica e anche poco educativa (non si vede perché chi può non debba concorrere alle spese di giudizio o perché dei professionisti che la Chiesa abilita dopo lunghi e costosi studi non debbano essere ragionevolmente retribuiti per il loro lavoro) e che non tiene conto di quanto i Vescovi italiani già fanno in merito, coprendo più dell'ottanta per cento delle spese necessarie per il funzionamento dei tribunali. Alle difficoltà dei non abbienti provvedono gli istituti del patrono stabile, del gratuito patrocinio e della riduzione (o esenzione) del concorso alla copertura ai costi di causa: tutte possibilità già presenti nell'ordinamento canonico. Il principio razionale da seguire in questa materia è piuttosto quello che nessuno venga distolto dalla possibilità di proporre una causa per (soli) motivi economici.

Tornando ai numeri dell'attività dei patroni stabili, essi hanno introdotto nel 2016 **40 cause di nullità** matrimoniale e **5 di dispensa** per Matrimonio rato ma non consumato.

A proposito dei patroni stabili va segnalato che con il 2017 ha iniziato la sua attività in tale ruolo anche l'avvocato **Giovanna Astolfi**, della Diocesi di Como, avvocato rotale, e andata in pensione come avvocato civile. Impegnata nella pastorale familiare nella sua Diocesi, mette a disposizione una giornata di lavoro presso la sede del tribunale appunto in qualità di patrono stabile.

Caravaggio, 19 gennaio 2017

Paolo Bianchi,
Vicario giudiziale